

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI
GESTIONE**

PARTE SPECIALE

ALLEGATO 3

Revisione	Oggetto	Approvazione	Data
00	Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 – Parte speciale – allegato 3	Commissario Straordinario	23 giugno 2020

SOMMARIO

3.1 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	3
3.2 – COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	4
3.3 – ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	5
3.4 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	5
3.5 – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELLE SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	6

3 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In osservanza dell'art. 6, co. 1-lett. b), d.lgs. n. 231/2001 è stato istituito un Organismo di Vigilanza (di seguito denominato «OdV»).

L'OdV è composto da tre membri e resta in carica per la durata di un quinquennio.

I componenti dell'OdV sono nominati dal Commissario Straordinario del Consorzio.

L'OdV riferisce al Direttore Generale del Consorzio, che è delegato dal Commissario Straordinario dell'ente.

L'OdV può essere sentito dal Collegio dei Revisori dei Conti e/o dal Commissario Straordinario e/o dal Consiglio dei Delegati e/o dalla Deputazione Amministrativa e/o del Direttore Generale del Consorzio.

L'OdV è dotato di autonomia decisionale. Esso è autonomo nei confronti del Consorzio, non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe in attività di gestione. L'OdV esercita le funzioni attribuitegli senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati.

L'OdV è dotato di autonomia regolamentare ed ha, quindi, la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito di quanto previsto dalla legge.

All'OdV è assegnata dal Commissario Straordinario ovvero dal Consiglio dei Delegati una disponibilità finanziaria entro la quale lo stesso può agire autonomamente ed indipendentemente per il proprio ufficio.

L'OdV deve essere dotato di competenze professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere in seno al Consorzio.

I membri dell'OdV devono rivestire personalmente i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

Sono causa di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'OdV i seguenti casi:

- verificarsi di una delle ipotesi contemplate dall'art. 2382 cod. civ.
- verificarsi di una delle circostanze nella quali possa essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del componente
- avvio di indagini per uno dei reati menzionati dal d.lgs. n. 231/2001

sentenza di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal d.lgs. n. 231/2001 ovvero applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, della titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persone giuridiche

L'ineleggibilità e/o decadenza sono altresì previste:

qualora un componente sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado ovvero socio in affari di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo ovvero qualora abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso

qualora un componente svolga altre attività e/o incarichi (compresi quelli di consulenza, rappresentanza, gestione e direzione) per conto del Consorzio ovvero in contrasto con lo stesso

qualora un componente venga condannato con sentenza irrevocabile per fatti: a) connessi allo svolgimento del suo incarico; b) che incidano significativamente sulla sua moralità professionale; c) che comportino l'interdizione da pubblici uffici, da uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero, in ogni caso, per avere commesso uno dei reati elencati nel d.lgs. n. 231/2001

Nel caso del venir meno (per dimissioni, rinuncia, decadenza, etc.) di un componente dell'OdV, la nomina del sostituto è adottata dal Commissario Straordinario ovvero dal Consiglio dei Delegati.

I membri dell'OdV possono essere revocati dal Commissario Straordinario ovvero dal Consiglio dei Delegati solo per giusta causa.

3.2 – COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

vigilare sulla effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito

disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale, e non meramente formale, capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti

analisi in ordine al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello

presentazione di eventuali proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni

consortili in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto dell'ente

follow-up, ossia verifica in ordine all'attuazione ed all'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte

3.3 – ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV istituisce un registro delle attività svolte, sul quale riporta cronologicamente:

il verbale delle attività svolte nelle singole verifiche

la relazione riepilogativa sulle attività svolte con periodicità semestrale. Tale relazione è trasmessa al Direttore Generale del Consorzio

la relazione riepilogativa sulle attività svolte con periodicità annuale. Tale relazione è trasmessa al Commissario Straordinario del Consorzio

Le riunioni e gli accessi dell'OdV si terranno in appositi locali, con i mezzi all'uopo necessari, presso la sede del Consorzio ovvero presso la sede del Presidente dell'OdV ovvero presso le sedi degli *advisor* dell'ente.

Le riunioni dell'OdV potranno avvenire anche in audioconferenza ovvero in teleconferenza.

L'OdV si riunisce con frequenza almeno quadrimestrale e, in ciascuna seduta, prende in considerazione, a rotazione, le diverse aree sensibili, secondo il piano di attività che verrà redatto annualmente nei termini di seguito indicati.

3.4 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso, sempre nella più ampia autonomia ed indipendenza.

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni. Tale obbligo sussiste, valutate le circostanze, altresì nei confronti del Commissario Straordinario e/o dal Consiglio dei Delegati e/o dalla Deputazione Amministrativa e/o del Direttore Generale del Consorzio.

Ogni dato sarà trattato in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità al Regolamento UE n. 679/2016.

Il personale che lavora per l'OdV o collabora a qualsiasi titolo alla sua attività è parimenti tenuto

alla massima riservatezza in ordine alle informazioni di cui viene a conoscenza nel corso di tale lavoro/collaborazione. La violazione di tali disposizioni determina l'applicabilità dei provvedimenti previsti dal Modello.

3.5 – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELLE SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti, degli organi consortili, dei consulenti, dei fornitori, dei *partner* e delle società di *service* in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;
- i dipendenti con la qualifica di quadri/dirigenti hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi consortili, fornitori, società di *service*, consulenti e *partner* di cui essi siano venuti a conoscenza;

I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I canali con cui un dipendente dell'ente può effettuare la segnalazione di una violazione o presunta tale sono due:

- il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore
- il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all'OdV

Tutti i soggetti che non sono dipendenti del Consorzio (consulenti, fornitori, *partner*, società di *service*, etc.) ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all'OdV.

Le segnalazioni giungono all'OdV rigorosamente in forma scritta tramite la casella di posta elettronica – a cui è riservato l'accesso al solo OdV – odv@bonificasarno.it.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni consortili coinvolte. Gli eventuali provvedimenti conseguenti al controllo sono applicati dalle relative funzioni consortili coinvolte in conformità a quanto previsto dal Modello.

L'OdV può anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime ove ne ravvisi l'utilità o la potenziale fondatezza.

Resta inteso che sull'OdV non incombe l'obbligo di agire ogni volta che venga ricevuta una segnalazione, in quanto è rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di agire e attivarsi.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria ovvero da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati – anche nei confronti di ignoti – qualora tali indagini coinvolgano il Consorzio o suoi dipendenti, organi consortili, fornitori, consulenti, *partner*, società di *service*

le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento penale per i reati rilevanti *ex d.lgs. n. 231/2001*

i rapporti preparati dai dipendenti dell'ente nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del *d.lgs. n. 231/2001*

le notizie relative ai procedimenti sanzionatori ed alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

L'OdV deve inoltre essere costantemente informato dal Commissario Straordinario e/o dal Consiglio dei Delegati e/o dalla Deputazione Amministrativa e/o del Direttore Generale e/o dal Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio:

- sugli aspetti dell'attività consortile che possono esporre l'ente al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001
- sui rapporti con le società di *service*, fornitori, consulenti e *partner* che operano per conto dell'ente nell'ambito delle attività sensibili
- sulle operazioni straordinarie intraprese dall'ente

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di mancato rispetto del Modello, riguardanti i soggetti che non sono alle dipendenze del Consorzio, quali i consulenti, i fornitori, i *partner* e le società di *service*, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti all'ente.

Tutte le informazioni relative all'attività dell'OdV saranno considerate da tutti i soggetti coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni già note e gli obblighi informativi previsti dal Modello.